



**STUDIO ASSOCIATO
ZANOVELLO
& PARTNERS**

Associazione Professionale tra
Dottori Commercialisti e Esperti Contabili

Determinazione dell'entrata in vigore della nuova informativa sulla sostenibilità

Il D.lgs. 125/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, ha recepito la direttiva Ue 2022/2464 sulla *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)*, che stabilisce l'entrata in vigore dell'informativa sulla sostenibilità nella Relazione sulla gestione.

Le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi con oltre 500 dipendenti dovranno rispettare gli obblighi a partire dal 1° gennaio 2024, mentre le **grandi imprese e le società madri** di grandi gruppi non ancora obbligate, nonché quelle non di interesse pubblico, inizieranno dal **1° gennaio 2025**.

Sono definite grandi imprese quelle che superano i limiti previsti dall'Unione europea durante il primo anno contabile oppure per due esercizi consecutivi, ovvero:

- totale dello Stato patrimoniale: 25 milioni di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 50 milioni di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 250.

Le **PMI con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione** su mercati regolamentati saranno obbligate a partire dal **1° gennaio 2026**. Le disposizioni riguardano anche gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione e riassicurazione captive. **Per le PMI quotate è prevista la possibilità di non applicare la norma fino all'esercizio finanziario 2028, con l'obbligo di spiegare le motivazioni per l'opzione.**

Per Piccole-medie imprese si intende le imprese i cui valori sono compresi tra:

- totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro;
- ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro;
- numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250.

Le **imprese di Paesi terzi** saranno invece obbligate a partire dal **1° gennaio 2028**.

Il decreto propone anche modifiche al D.lgs. 39/2010, tra cui l'introduzione del "revisore della sostenibilità" e l'obbligo di un tirocinio di almeno 8 mesi per l'abilitazione allo svolgimento di incarichi relativi alla sostenibilità. I revisori abilitati dovranno acquisire ogni anno almeno 25 crediti formativi, di cui almeno 10 in materia di sostenibilità. Gli iscritti al Registro della revisione legale dei conti prima del 1° gennaio 2026 saranno considerati abilitati a rilasciare attestazioni di conformità della rendicontazione di sostenibilità, purché abbiano maturato almeno 5 crediti formativi annuali nelle materie caratterizzanti la sostenibilità e presentino domanda di abilitazione. Il recepimento della direttiva modifica inoltre il codice civile con riferimento ai limiti per la redazione del bilancio d'esercizio per le società in forma abbreviata e per le micro-imprese.

Studio Associato Zanello & Partners

L'ELABORAZIONE DEI TESTI, ANCHE SE CURATA E REVISIONATA, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATA CONSULENZA SPECIFICA